

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 980 DEL 29/05/2025

O G G E T T O

PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DEI COMPONENTI DELLA FORMA ASSOCIATIVA DI MEDICINA DI GRUPPO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PRIMARIA PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETÀ AZIENDALE DI RECOARO TERME, VALDAGNO E TRISSINO.

Proponente: UOS GESTIONE PATRIMONIO E INTERVENTI ANTINCENDIO E ANTISISMICA

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 997/25

Il Responsabile dell'U.O.S. "Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica" riferisce:

Considerata la necessità di aggiornare le concessioni, attualmente in essere, per l'uso dei locali di proprietà aziendale, destinati ad uso ambulatoriale, inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale e alla libera professione non strutturata, come da A.C.N., organizzato in associazione secondo le normative vigenti, sulla base delle nuove assegnazioni di incarico e le recenti cessazioni delle attività di Medico del ruolo unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta.

Ricordato che l'Azienda ULSS dispone la sottoscrizione di contratti d'uso dei locali di proprietà aziendale differenziati in ragione della tipologia dell'incarico di ciascun medico prevedendo:

- per i titolari di "incarico a tempo indeterminato" (o definitivo) e di "incarico temporaneo", il pagamento di una quota di "affitto" e la partecipazione alle spese di gestione dei locali;
- per i titolari di "incarico provvisorio", la partecipazione alle sole spese di gestione dei locali;
- per i medici che mantengono uno studio periferico, oltre a quello principale ubicato presso i locali dell'ULSS, la garanzia, ai sensi di quanto disposto nell'allegato A – sezione dedicata alla "sede e locali" della DGR 751/2015, dell'utilizzo a titolo gratuito dei locali aziendali con solo rimborso all'ULSS delle spese per i consumi delle utenze (acqua, energia elettrica e riscaldamento) sostenute dalla stessa Azienda ULSS.

Preso atto della formalizzazione delle seguenti nuove assegnazioni di incarico:

- nell'ambito della Medicina di Gruppo di Recoaro Terme, con sede in via Capitello, n. 13, è stato assegnato alla dottoressa Barba Orsato Elisabetta, già titolare di un incarico provvisorio con esercizio presso i medesimi locali di Recoaro in forza della deliberazione ULSS n. 520/2024, un nuovo "incarico temporaneo" con decorrenza 01/01/2025 (determinando la necessità di trasformare il contratto d'uso in essere da gratuito ad oneroso);
- nell'ambito la Medicina di Gruppo di Valdagno, alla quale è stato concesso l'uso dei locali siti in via Galilei, n. 3 mediante apposito contratto approvato con deliberazione ULSS n. 576/2024, è stato assegnato, a seguito della cessazione dell'attività della dott.ssa Vencato Paola Giselda alla data del 31/12/2024, un nuovo incarico provvisorio alla dott.ssa Franco Caterina con decorrenza 01/01/2025 (prevedendo l'uso gratuito dei locali con rimborso delle spese delle utenze sostenute dall'ULSS);
- nell'ambito della Medicina di Gruppo di Trissino, alla quale è stato concesso l'uso dei locali siti in via Sauro n. 4, mediante apposito contratto approvato con deliberazione ULSS n. 639/2023, sono state assegnate, a seguito della cessazione dell'attività presso la medesima Medicina di Gruppo del dott. Dolci Alberto al 29/02/2024 e successivamente del dott. Fortuna Valter Maria al 28/02/2025, le seguenti nuove posizioni di incarico:
 - un nuovo incarico temporaneo alla dott.ssa Filippi Elisa con decorrenza 17/01/2025 (prevedendo l'uso a titolo oneroso dei locali);
 - un nuovo incarico temporaneo alla dott.ssa Dall'Igna Martina con decorrenza 20/01/2025 (prevedendo l'uso a titolo oneroso dei locali);
 - un nuovo incarico provvisorio alla dott.ssa Vesniy Olha con esercizio presso i medesimi locali di Trissino con decorrenza 01/03/2025 (prevedendo l'uso gratuito dei locali con rimborso delle spese delle utenze sostenute dall'ULSS);

Preso atto altresì delle comunicazioni di recesso dai contratti d'uso dei locali di alcuni componenti delle summenzionate Medicine di Gruppo, nel frattempo acquisite e agli atti del procedimento.

Ritenuto, a fronte delle nuove assegnazioni di incarico e cessazione delle attività di alcuni medici, di predisporre degli accordi integrativi ai vigenti contratti d'uso dei locali di proprietà aziendale siti in Recoaro Terme, Valdagno e Trissino, al fine di aggiornare la titolarità dei componenti delle relative Medicine di Gruppo.

Atteso che la dott.ssa Barba Orsato Elisabetta con nota del 05/05/2025, la dott.ssa Franco Caterina con nota mail del 01/04/2025, le dott.sse Filippi Elisa e Dall'Igna Martina con nota mail del 16/05/2025 e la dott.ssa Vesniy Olha con nota mail del 14/05/2025, agli atti, hanno comunicato l'accettazione dei termini contenuti nelle proposte di integrazione contrattuale predisposte dall'ULSS n. 8 al fine di regolarizzare l'uso delle porzioni immobiliari di proprietà aziendale destinate ad uso ambulatoriale.

Visti gli schemi dei suddetti accordi integrativi, concordati tra le Parti, allegati e parti integranti della presente deliberazione (Allegato 1_ Inserimento della dott.ssa Barba Orsato Elisabetta nella MMG di Recoaro - Allegato 2_ Inserimento della dott.ssa Franco Caterina nella MMG di Valdagno - Allegato 3_ Inserimento delle dott.sse Dall'Igna Martina e Filippi Elisa nella MMG di Trissino – Allegato 4_ Inserimento della dott.ssa Vesniy Olha nella MMG di Trissino), questa ULSS intende procedere all'approvazione dei medesimi con le modalità ed i termini in essi previsti.

Ricordato che i suddetti accordi integrativi non alterano le condizioni contrattuali, nonché le scadenze, previste nel contratto di riferimento vigente per l'uso dei locali di proprietà aziendale da parte delle relative Medicine di Gruppo.

Preso atto che - ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 - è necessario nominare il Responsabile Unico del Procedimento e che per tale ruolo viene individuato l'ing. Antonio Nardella, dirigente in servizio presso l'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Servizi Tecnici e Patrimoniali".

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli accordi integrativi ai vigenti contratti d'uso dei locali di proprietà aziendale siti in Recoaro Terme, Valdagno e Trissino, al fine di aggiornare la titolarità dei componenti delle relative Medicine di Gruppo;

2. di dare atto che, a seguito delle nuove assegnazioni di incarico e delle recenti cessazioni delle attività di Medico del ruolo unico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta, sono previsti accordi integrativi per l'uso ambulatoriale di locali aziendali, di cui al punto precedente, differenziati sulla base della tipologia d'incarico, ovvero nello specifico:
 - un accordo integrativo per la concessione d'uso a titolo oneroso dei locali alla dott.ssa Barba Orsato Elisabetta, assegnataria di nuovo incarico temporaneo, con decorrenza 01/01/2025, nell'ambito della Medicina di Gruppo di Recoaro Terme, con sede in via Capitello, n. 13 (rif.to Allegato 1);
 - un accordo integrativo per la concessione d'uso gratuito dei locali, con rimborso delle spese delle utenze sostenute dall'ULSS, alla dott.ssa Franco Caterina, assegnataria, a seguito della cessazione dell'attività della dott.ssa Vencato Paola Giselda alla data del 31/12/2024, di un nuovo incarico provvisorio, con decorrenza 01/01/2025, nell'ambito la Medicina di Gruppo di Valdagno, alla quale è stato concesso l'uso dei locali siti in via Galilei, n. 3 (rif.to Allegato 2);
 - un accordo integrativo per la concessione d'uso a titolo oneroso dei locali alle dott.sse Filippi Elisa e Dall'Igna Martina, assegnatarie di nuovo incarico temporaneo con decorrenza gennaio 2025, a seguito della cessazione dell'attività del dott. Dolci Alberto al 29/02/2024 e successivamente del dott. Fortuna Valter Maria al 28/02/2025, nell'ambito della Medicina di Gruppo di Trissino, alla quale è stato concesso l'uso dei locali siti in via Sauro n. 4 (rif.to Allegato 3);
 - un accordo integrativo per la concessione d'uso a titolo gratuito dei locali, con rimborso delle spese delle utenze sostenute dall'ULSS, alla dott.ssa Vesniy Olha, assegnataria di un nuovo incarico provvisorio, con decorrenza 01/03/2025, nell'ambito della Medicina di Gruppo di Trissino (rif.to Allegato 4);
3. di sottoscrivere gli accordi integrativi ai contratti vigenti per l'uso dei locali di proprietà aziendale, destinati alle Medicine di Gruppo di Recoaro Terme, Valdagno e Trissino, nei termini ed alle condizioni precisate negli schemi integrativi di contratto allegati e facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1- Allegato 2 - Allegato 3- Allegato 4);
4. di dare atto che i suddetti accordi integrativi non alterano le condizioni contrattuali, nonché le scadenze, previste nel contratto di riferimento vigente per l'uso dei locali di proprietà aziendale da parte delle relative Medicine di Gruppo;
5. di dare atto altresì che le spese di registrazione degli accordi integrativi di concessione d'uso locali, a carico dell'ULSS secondo le ripartizioni previste in contratto, stimate complessivamente in circa € 150,00, verranno imputate al conto 5803000020 "Imposte e tasse" con copertura nel Bilancio 2025;
6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Antonio Nardella, in servizio presso l'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica;
7. di demandare al Responsabile dell'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica tutti gli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione dei suddetti accordi integrativi di concessione d'uso;
8. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

REGIONE VENETO

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VICENZA (VI) – Viale F. Rodolfi, 37 – C.F. e P.I. 02441500242

ACCORDO PER LA CONCESSIONE D'USO DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA' AZIENDALE SITI IN VIA CAPITELLO, (ANGOLO PIAZZA VITTORIO VENETO), n. 13 A RECOARO TERME (VI) DESTINATI AD ASSOCIAZIONE DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Tra

L'**Azienda ULSS n.8 Berica** con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37, codice fiscale e partita IVA 02441500242, rappresentata dal Responsabile dell'UOS Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica, Ing. Antonio Nardella, nato a Formia (LT) il 18.06.1963, domiciliato per la carica in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37, di seguito nominata "Parte concedente";

e

la **Dott.ssa BARBA ORSATO ELISABETTA** nata Valdagno il 12/05/1996, residente a Recoaro Terme in C.da Asnicar 51/A CF BRBLBT96E52L551S; di seguito nominata "Parte concessionaria".

Premesso che

- la dott.ssa BARBA ORSATO ELISABETTA utilizza a titolo gratuito dal 01/10/2023, in forza della Deliberazione ULSS n. 520/2024, alcuni locali, di proprietà ULSS, siti in via Capitello, 13 (angolo Piazza Vittorio Veneto), n.13 a Recoaro Terme, destinati ad attività ambulatoriali inerenti all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale organizzato in associazione secondo le normative vigenti;
- la dott.ssa Barba Orsato Elisabetta risulta titolare dal 01/01/2025 di un "incarico temporaneo" e quindi è soggetta al pagamento di un canone per l'utilizzo di locali di proprietà ULSS oltre al rimborso delle spese dei servizi (acqua, luce e gas) e delle imposte che l'ULSS sostiene direttamente nei confronti di Enti Gestori e delle appaltatrici.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto

Le premesse sono patti. L'Azienda ULSS n. 8 Berica concede in uso alla Parte concessionaria una porzione di immobile di proprietà sita in via Capitello (angolo Piazza Vittorio Veneto), n.13 a Recoaro Terme (Catasto Fabbricati Comune di Recoaro Terme (VI) al Foglio 35 Mapp. 365, Sub. 7, Cat. B/5 Classe 2 Rendita: Euro Euro 1.094,63 (porz).

Art. 2 – Durata e diritto di recesso

La presente concessione avrà durata dal 01.01.2025 al 31.12.2028 e sarà rinnovabile qualora non intervenga formale disdetta scritta della parte concedente sei mesi prima della scadenza naturale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. La Parte concessionaria potrà esercitare la facoltà di recesso anticipato in qualsiasi momento con il solo obbligo di darne comunicazione alla Parte concedente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, almeno tre mesi prima dalla data prevista per l'esecutività del recesso, fermo comunque l'obbligo di corrispondere il canone e il rimborso delle spese dovute per l'intero periodo di preavviso. Si ricorda che in caso di recesso anticipato da parte dell'intestatario del contratto e/o di nuovi ingressi, autorizzati dall'Azienda ULSS, sarà necessario provvedere alla comunicazione presso l'Agenzia delle Entrate del recesso anticipato e/o dei nuovi nominativi di concessionari con conseguente pagamento delle imposte di registrazione della variazione di contratto (che saranno a carico del concessionario richiedente la variazione).

Art. 3 – Destinazione

I locali dovranno essere destinati esclusivamente ad uso ambulatoriale, inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale, organizzato in associazione secondo le normative vigenti. (Alcuni locali potranno essere adibiti anche ad attività di segreteria e potranno essere ivi collocati arredi, attrezzature e quant'altro di proprietà dei concessionari).

Art. 4 – Divieto di cessione del contratto

La Parte concessionaria non potrà dare in sub-concessione o comodato o in locazione, in tutto o in parte, la porzione immobiliare di cui al punto 1.

Art. 5 – Canone e rimborso delle spese

Il canone annuo di utilizzo, avendo le parti tenute presenti le condizioni oggettive dell'immobile, è convenuto in **€ 1304,04 anno** corrispondente a 108,67,00 €/mese). Il canone di utilizzo potrà essere aggiornato ogni anno

nella misura del 75% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatosi rispetto al mese precedente quello di inizio del contratto.

Sono a carico della Parte concessionaria tutte le spese inerenti ai servizi necessari per il funzionamento del bene concesso in uso. Relativamente alle forniture delle utenze, la Parte concessionaria utilizzerà la rete impiantistica del concedente.

Il medico concessionario si impegna pertanto a rimborsare le spese dei servizi (comprese le pulizie e le manutenzioni ordinarie eseguite dall'ULSS) e delle imposte che l'ULSS sostiene nei confronti degli Enti Gestori e delle ditte appaltatrici dei vari servizi per un valore forfettario annuale di € 2.272,44 (corrispondente a 189,37 €/mese). (Tale valore è calcolato sulla base della spesa media complessiva sostenuta dall'ULSS per la struttura, in rapporto alla metratura assegnata alla Parte concessionaria). Dal sistema di riparto vengono esclusi tutti gli oneri per i nuovi allacci telefonici e di rete dati necessari per lo svolgimento delle attività di Medicina Generale ad uso esclusivo che saranno pertanto totalmente a carico della Parte concessionaria.

L'azienda ULSS n. 8 Berica provvederà a detrarre dalle competenze economiche della parte concessionaria le spese dei servizi rete che l'ULSS sostiene direttamente.

Art. 6 – Manutenzione ordinaria.

La manutenzione ordinaria sarà totalmente a carico della parte concessionaria.

Art. 7 – Accesso ai locali

La concessionaria deve permettere l'accesso nei locali al concedente o alle persone da esso delegate, qualora esistano ragioni motivate.

Art. 8 – Modifiche e innovazioni

Alla concessionaria non è concesso eseguire, senza il preventivo consenso scritto del concedente e quindi alle condizioni concordate, alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria e addizione ai locali concessi ed alla loro destinazione, ovvero agli impianti esistenti.

Art. 9 – Responsabilità del concessionario dei locali

La concessionaria è costituita custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed esonera espressamente l'Azienda ULSS n. 8 Berica da ogni responsabilità per fatti o danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o titolo che potessero derivare dall'attività svolta nel locale.

Art. 10 – Assicurazione

La concessionaria provvederà, a propria cura e spese, alla stipulazione di idonea polizza assicurativa con massimali adeguati alla copertura di qualsiasi rischio, nessuno escluso, in relazione all'uso degli spazi concessi. Copia di detta polizza dovrà essere esibita dalla parte concessionaria al concedente.

Art. 11 – Riconsegna dei locali

La concessionaria dichiara di aver visitato i locali, di averli trovati in buono stato e di accettarli nello stato in cui si trovano. La concessionaria si impegna a riconsegnare i locali di cui trattasi, nelle medesime condizioni nelle quali li ha ricevuti, salvo il deperimento d'uso; in caso contrario la concessionaria sarà tenuta al risarcimento dei danni.

Art. 12 – Attestato di prestazione energetica dell'immobile

La parte concessionaria dà atto di aver ricevuto le informazioni in ordine alla prestazione energetica dell'immobile concesso in uso.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

La violazione da parte della concessionaria di anche uno solo dei patti contenuti nel presente atto, comporta la risoluzione del contratto medesimo.

Art. 14 – Spese inerenti al contratto

Le spese di bollo per il presente contratto gravano interamente sulla concessionaria. La registrazione avverrà a cura del concedente, che ne informerà la concessionaria. Quest'ultima dovrà rimborsare la quota d'imposta a suo carico, pari al 50% dell'imposta dovuta.

Art. 15 – Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, l'Azienda ULSS n. 8 Berica – Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza, ai sensi degli articoli 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, informa di essere Titolare dei dati personali forniti e che procederà al relativo trattamento per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. I dati forniti verranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, conservati e protetti in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi con l'osservanza delle misure di sicurezza adottate dall'Azienda in attuazione delle disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento UE 2016/679. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'ULSS informa che l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento (Direttore Generale) l'esercizio di tutti i

diritti previsti dagli articoli 3 comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE (diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di reclamo, di oblio, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati). In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer – dell’Azienda ULSS n. 8 Berica è la Ditta: LTA S.r.l - con sede legale in Via della Conciliazione n. 10, cap: 00193 ROMA - e-mail di contatto: rpd@aulss8.veneto.it.

Art. 16 – Rinvio e normativa

Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme di legge in materia, nonché gli usi locali.

Art. 17 – Controversie

Le clausole di cui al presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti. In caso di controversie che sorgessero tra le parti, il Foro competente è quello di Vicenza.

Vicenza li

Il concedente Azienda ULSS n. 8

Ing. Antonio Nardella _____

La parte concessionaria:

- **Dott.ssa BARBA ORSATO ELISABETTA** _____

A mente dell’art. 1342, secondo comma, del c.c. le parti specificatamente approvano quanto sopra dichiarato e pattuito ed alla validità del contratto nonché ai patti di cui ai punti 2) 3) 6) 7) 8) 9) 13) 14).

Il concedente Azienda ULSS n. 8 Berica:

Ing. Antonio Nardella _____

La parte concessionaria:

- **Dott.ssa BARBA ORSATO ELISABETTA** _____

REGIONE VENETO

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VICENZA (VI) – Viale F. Rodolfi, 37 – C.F. e P.I. 02441500242

ACCORDO PER LA CONCESSIONE D'USO DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA' AZIENDALE SITI IN VIA G. GALILEI, 3 A VALDAGNO (VI) DESTINATI AD ASSOCIAZIONE DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE

PREMESSO

Con scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate in data 17/09/2024 al n. 002349-serie 3X, l'Azienda ULSS n. 8 Berica ha concesso in uso gratuito ai dottori Battilotti Giovanni, Dolci Elisabetta Maria, Massarelli Giuseppe e Zenere Dino una porzione immobiliare di proprietà ULSS, sita in via G. Galilei n. 3 a Valdagno, per l'uso ambulatoriale inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale organizzato in associazione secondo le normative vigenti.

La durata della concessione d'uso è stata pattuita dal 01.09.2024 al 31.08.2028.

La stipula del contratto è stata approvata con deliberazione ULSS n. 576 del 12/04/2024.

Considerato che è prevista la concessione d'uso dei locali in forma gratuita:

- ✓ ai medici aventi "incarico definitivo" prestanti la loro attività medica presso un secondo studio periferico oltre a quello principale di via Galilei 3 a Valdagno (l'utilizzo gratuito è garantito ai sensi di quanto disposto nell'allegato A – sezione dedicata alla "sede e locali" della DGR 751/2015);
- ✓ ai medici aventi un "incarico provvisorio".

Ricordato che ai sensi dell'art. 5 del contratto in oggetto i medici aventi i requisiti di cui sopra sono esonerati dal pagamento di un canone di locazione ma sono tenuti a rimborsare le spese dei servizi (acqua, luce, gas) e delle imposte che l'ULSS sostiene direttamente nei confronti degli Enti Gestori e

delle ditte appaltatrici dei vari servizi per un valore forfettario annuale di € 1024.90 per ogni medico.

La dottoressa Franco Caterina, nata a Valdagno (VI) il 31/08/1996 C.F: FRNCRN96M71L551Y residente a Trissino in via Vallorcola 13/B, assegnataria di un "incarico provvisorio" con esercizio dal 01/01/2025 presso la Medicina di Gruppo Integrata di Valdagno, ha manifestato il suo interesse ad acquisire in uso i locali resi disponibili a seguito della cessazione dell'attività, alla data del 31/12/2024, della dottoressa Vencato Paola Giselda presso la suddetta Medicina di Gruppo di Valdagno.

Tutto ciò premesso

L'**Azienda ULSS n.8 Berica** con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37, codice fiscale e partita IVA 02441500242, rappresentata dal Responsabile dell'UOS Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica, Ing. Antonio Nardella, nato a Formia (LT) il 18.06.1963, domiciliato per la carica in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37, **concede in uso gratuito** a decorrere dal 01/01/2025 alla dottoressa **Franco Caterina**, nata a Valdagno (VI) il 31/08/1996 C.F: FRNCRN96M71L551Y residente a Trissino in via Vallorcola 13/B, una porzione immobiliare sita in via G. Galilei n. 3 a Valdagno, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Valdagno - Sez. di Novale al foglio 11, particella 357, sub. 1 graffato mapp 357 sub 3 (porz.), destinata esclusivamente ad uso ambulatoriale, integrando il contratto d'uso gratuito in essere stipulato per i componenti della Medicina di Gruppo Integrata di Valdagno registrato al n. 002349-serie 3X del 17/09/2024.

Restano confermate tutte le condizioni previste nel contratto di cui sopra nonché la scadenza stessa al 31/08/2028 e la previsione di rimborso da parte di ciascun medico delle spese inerenti ai servizi necessari per il funzionamento del bene concesso in uso per un valore forfettario annuale di **€ 1024.90** corrispondente a 85,41 €/mese.

Vicenza lì

Il concedente Azienda ULSS n. 8

Ing. Antonio Nardella

La parte concessionaria

Dott.ssa Franco Caterina

REGIONE VENETO

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VICENZA (VI) – Viale F. Rodolfi, 37 – C.F. e P.I. 02441500242

ADDENDUM CONTRATTUALE

ACCORDO PER LA CONCESSIONE D'USO DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA' AZIENDALE SITI IN VIA SAURO, N. 4 A TRISSINO (VI) DESTINATI AD ASSOCIAZIONE DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE

PREMESSO

Con scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate il 23/06/2023 al n. 6070 serie 3 T, l'Azienda ULSS n. 8 Berica ha concesso in uso a titolo oneroso ai Medici di Medicina Generale di Trissino (Sig.ri Dottori Fortuna Valter Maria, Lupo Francesco, Pesavento Valeria, Corponi Emmanuele Giuseppe, Bruttomesso Giulia, Dolci Alberto, Zanatta Davide, Zanatto Manuela) alcuni locali di proprietà ULSS, siti in via Sauro, n. 4 a Trissino, destinati all'uso ambulatoriale inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale organizzato in associazione secondo le normative vigenti.

La durata della concessione d'uso è stata pattuita dal 01.01.2023 al 31.12.2028.

La stipula del contratto è stata approvata con deliberazione ULSS n. 639 del 20/04/2023.

La concessione d'uso delle porzioni immobiliari di proprietà ULSS è prevista in forma onerosa per i medici titolari di "incarico a tempo indeterminato" (o definitivo) e ai medici aventi un "incarico temporaneo".

Ai sensi dell'art. 5 del contratto in oggetto i medici aventi i requisiti di cui sopra sono tenuti al pagamento di un canone di locazione e al rimborso delle spese dei servizi (acqua, luce, gas) e delle imposte che l'ULSS sostiene direttamente nei confronti degli Enti Gestori e delle ditte appaltatrici per una quota calcolata sulla base della spesa media complessiva sostenuta dall'ULSS per la struttura in rapporto alla metratura assegnata ai concessionari e differenziata in ragione dei diversi orari di apertura dei rispettivi ambulatori. Dal sistema di riparto rimangono esclusi tutti gli oneri per i nuovi allacci telefonici e di rete dati

necessari per lo svolgimento delle attività di Medicina Generale ad uso esclusivo che saranno pertanto totalmente a carico della parte concessionaria. L'azienda ULSS n. 8 Berica provvede a detrarre dalle competenze economiche dei concessionari i canoni e le spese dei servizi rete che l'ULSS sostiene direttamente.

La dottoressa Dall'Igna Martina codice fiscale DLLMTN96D51A459F, assegnataria di incarico temporaneo (con esercizio presso i locali di Trissino dal 20/01/2025) e la dott.ssa Filippi Elisa codice fiscale FLPLSE95C60A459X, assegnataria di incarico temporaneo (con esercizio presso i locali di Trissino dal 17/01/2025) hanno manifestato il loro interesse ad acquisire in uso i locali resi disponibili (a seguito della cessazione dell'attività presso la suddetta Medicina di Gruppo, alla data del 29/02/2024, del dott. Dolci Alberto e successivamente, con decorrenza 28/02/2025, per cessazione dell'attività del dott. Fortuna Valter Maria).

Tutto ciò premesso

L'Azienda ULSS n.8 Berica con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37, codice fiscale e partita IVA 02441500242, rappresentata dal Responsabile dell'UOS Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica, Ing. Antonio Nardella, nato a Formia (LT) il 18.06.1963, domiciliato per la carica in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37, concede in uso a titolo oneroso alle dottoresse:

- **Dall'Igna Martina** nata ad Arzignano il 11/04/1996 codice fiscale DLLMTN96D51A459F residente a Chiampo in via G. Verdi 31 e
- **Filippi Elisa** nata a Arzignano il 20/03/1995 codice fiscale FLPLSE95C60A459X residente a Montecchio Maggiore in via Toscana 7/4)

una porzione immobiliare di proprietà sita in via Nazario Sauro n. 4, a Trissino (VI) (censita al Catasto Fabbricati del Comune di Trissino al foglio 5, particella 1844, subalterni 22 e 23) destinata esclusivamente ad uso ambulatoriale, integrando il contratto d'uso oneroso in essere stipulato per i componenti della Medicina di Gruppo di Trissino registrato il 23/06/2023 presso l'Agenzia delle Entrate al n. 6070 serie 3T.

Restano confermate tutte le condizioni previste nel contratto di cui sopra nonché la scadenza stessa al 31/12/2028. Si prevede con la presente

integrazione contrattuale la corresponsione all'ULSS di un canone annuale per l'uso dei succitati locali), a partire dal mese di gennaio 2025, di Euro 167,20 per ciascuna dottoressa (Dall'Igna Martina e Filippi Elisa, e di un rimborso delle spese inerenti ai servizi necessari per il funzionamento del bene concesso in uso corrispondente al valore forfettario annuo di Euro 95,32 per medico.

Vicenza lì

Il concedente Azienda ULSS n. 8

Ing. Antonio Nardella

La parte concessionaria

Dott.ssa Dall'Igna Martina

Dott.ssa Filippi Elisa

REGIONE VENETO

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

VICENZA (VI) – Viale F. Rodolfi, 37 – C.F. e P.I. 02441500242

ACCORDO PER LA CONCESSIONE D'USO DI ALCUNI LOCALI DI PROPRIETA' AZIENDALE SITI IN VIA SAURO, N. 4 A TRISSINO (VI) DESTINATI AD ASSOCIAZIONE DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Tra

L'Azienda ULSS n.8 Berica con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37, codice fiscale e partita IVA 02441500242, rappresentata dal Responsabile dell'UOS Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica, Ing. Antonio Nardella, nato a Formia (LT) il 18.06.1963, domiciliato per la carica in Vicenza, Viale F. Rodolfi, 37, di seguito nominata "Parte concedente";

e

la dott.ssa VESNIY OLHA nata in Ucraina il 26/08/1973, residente in via Tommasoni, n. 36 a Cornedo Vicentino (VI), codice fiscale: VSNLHO73M66Z138O di seguito nominata "Parte concessionaria";

Premesso che

con scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate il 23/06/2023 al n. 6070 serie 3 T, l'Azienda ULSS n. 8 Berica ha concesso in uso a titolo oneroso, fino alla data del 31.12.2028, ai Medici di Medicina Generale di Trissino (Sig.ri Dottori Fortuna Valter Maria, Lupo Francesco, Pesavento Valeria, Corponi Emmanuele Giuseppe, Bruttomesso Giulia, Dolci Alberto, Zanatta Davide, Zanatto Manuela) alcuni locali di proprietà ULSS, siti in via Sauro, n. 4 a Trissino, destinati all'uso ambulatoriale inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale organizzato in associazione secondo le normative vigenti. La suddetta concessione d'uso è stata approvata con deliberazione ULSS n. 639 del 20/04/2023.

Ricordato che la concessione d'uso delle porzioni immobiliari di proprietà ULSS è prevista in forma onerosa per i medici titolari di "incarico a tempo indeterminato" (o definitivo) o aventi un "incarico temporaneo", mentre è prevista in forma gratuita ai medici aventi incarico provvisorio;

La dottoressa VESNIY OLHA codice fiscale: VSNLHO73M66Z138O assegnataria di incarico provvisorio, con esercizio dal 01/03/2025, ha

manifestato l'interesse ad acquisire in uso i locali resi disponibili a seguito della cessazione dell'attività presso la suddetta Medicina di Gruppo di Trissino, alla data del 29/02/2024, del dott. Dolci Alberto e successivamente, con decorrenza 28/02/2025, per cessazione dell'attività del dott. Fortuna Valter Maria;

Atteso che la dott.ssa VESNIY OLHA, essendo titolare di un "incarico provvisorio", è soggetta al solo rimborso spese dei servizi (acqua, luce e gas) e delle imposte che l'ULSS sostiene direttamente nei confronti di Enti Gestori e delle appaltatrici per l'utilizzo di locali di proprietà ULSS;

Tutto ciò premesso

Art. 1 – Oggetto

L'Azienda ULSS n. 8 Berica concede alla dott.ssa VESNIY OLHA, avente incarico provvisorio dal 01/03/2025, in uso gratuito una porzione di immobile di proprietà sita in via Nazario Sauro n. 4, a Trissino (VI) (censita al Catasto Fabbricati del Comune di Trissino al foglio 5, particella 1844, subalterni 22 e 23 (porz.).

Art. 2 – Durata e diritto di recesso

La presente concessione avrà durata dal 01.03.2025 al 31.12.2028, eventualmente rinnovabile qualora non intervenga formale disdetta scritta della parte concedente sei mesi prima della scadenza naturale con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec. La concessionaria potrà esercitare la facoltà di recesso anticipato in qualsiasi momento con il solo obbligo di darne comunicazione alla parte concedente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, almeno tre mesi prima dalla data prevista per l'esecutività del recesso, fermo comunque l'obbligo di corrispondere il rimborso delle spese dovute per l'intero periodo di preavviso. Si ricorda che in caso di recesso anticipato da parte del medico intestatario del contratto e/o di nuovi ingressi, autorizzati dall'Azienda ULSS, sarà necessario provvedere alla comunicazione presso l'Agenzia delle Entrate del recesso anticipato e/o dei nuovi nominativi di concessionari con conseguente pagamento delle imposte di registrazione della variazione di contratto (che saranno a carico del concessionario richiedente la variazione).

Art. 3 – Destinazione

I locali dovranno essere destinati esclusivamente ad uso ambulatoriale, inerente all'esercizio della professione di Medico di Medicina Generale, organizzato in associazione secondo le normative vigenti. (I locali potranno

essere adibiti anche ad attività di segreteria e potranno essere ivi collocati arredi, attrezzature e quant'altro di proprietà della parte concessionaria).

Art. 4 – Divieto di cessione del contratto

La parte concessionaria non potrà dare in sub-concessione o comodato o in locazione, in tutto o in parte, la porzione immobiliare.

Art. 5 – Rimborso delle spese

Sono a carico della parte concessionaria le spese inerenti ai servizi necessari per il funzionamento del bene concesso in uso. Relativamente alle forniture di acqua, energia elettrica e riscaldamento, la concessionaria utilizzerà la rete impiantistica della parte concedente. Dal sistema di riparto rimangono esclusi tutti gli oneri per i nuovi allacci telefonici e di rete dati necessari per lo svolgimento delle attività di Medicina Generale ad uso esclusivo che saranno pertanto totalmente a carico della parte concessionaria.

La parte concessionaria si impegna pertanto a rimborsare le spese dei servizi (acqua, luce, gas) e delle imposte che l'ULSS sostiene direttamente nei confronti degli Enti Gestori e delle ditte appaltatrici dei vari servizi per una quota calcolata sulla base della spesa media complessiva sostenuta dall'ULSS per la struttura in rapporto alla metratura assegnata ai concessionari dell'immobile e differenziata in ragione dei diversi orari di apertura dei rispettivi ambulatori. Si prevede nello specifico il rimborso all'ULSS forfettario annuo di Euro 1086,61 (corrispondente a Euro 90,55/mese) delle spese inerenti ai servizi necessari per il funzionamento del bene concesso in uso.

L'azienda ULSS n. 8 Berica provvederà a detrarre dalle competenze economiche della parte concessionaria le spese dei servizi rete che l'ULSS sostiene direttamente.

Art. 6 – Manutenzione ordinaria.

La manutenzione ordinaria sarà totalmente a carico della parte concessionaria.

Art. 7 – Accesso ai locali

La concessionaria deve permettere l'accesso nei locali al concedente o alle persone da esso delegate, qualora esistano ragioni motivate.

Art. 8 – Modifiche e innovazioni

Alla concessionaria non è concesso eseguire, senza il preventivo consenso scritto del concedente e quindi alle condizioni concordate, alcun lavoro di modifica, innovazione, miglioria e addizione ai locali concessi ed alla loro destinazione, ovvero agli impianti esistenti.

Art. 9 – Responsabilità del concessionario dei locali

La concessionaria è costituita custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed esonera espressamente l'Azienda ULSS n. 8 Berica da ogni responsabilità per fatti o danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e/o titolo che potessero derivare dall'attività svolta nel locale.

Art. 10 – Assicurazione

La concessionaria provvederà, a propria cura e spese, alla stipulazione di idonea polizza assicurativa con massimali adeguati alla copertura di qualsiasi rischio, nessuno escluso, in relazione all'uso degli spazi concessi. Copia di detta polizza dovrà essere esibita dalla parte concessionaria al concedente.

Art. 11 – Riconsegna dei locali

La concessionaria dichiara di aver visitato i locali, di averli trovati in buono stato e di accettarli nello stato in cui si trovano. La concessionaria si impegna a riconsegnare i locali di cui trattasi, nelle medesime condizioni nelle quali li ha ricevuti, salvo il deperimento d'uso; in caso contrario la concessionaria sarà tenuta al risarcimento dei danni.

Art. 12 – Attestato di prestazione energetica dell'immobile

La parte concessionaria dà atto di aver ricevuto le informazioni in ordine alla prestazione energetica dell'immobile concesso in uso.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

La violazione da parte della concessionaria di anche uno solo dei patti contenuti nel presente atto, comporta la risoluzione del contratto medesimo.

Art. 14 – Spese inerenti al contratto

Le spese di bollo e di registrazione per il presente contratto gravano interamente sulla concessionaria che rimborserà all'ULSS l'imposta dovuta. La registrazione avverrà a cura del concedente, che ne informerà la concessionaria.

Art. 15 – Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto, l'Azienda ULSS 8 Berica – Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza, ai sensi degli articoli 4 e 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, informa di essere Titolare dei dati personali forniti e che procederà al relativo trattamento per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. I dati forniti verranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, conservati e protetti in modo da garantire la

sicurezza e la riservatezza degli stessi con l'osservanza delle misure di sicurezza adottate dall'Azienda in attuazione delle disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento UE 2016/679. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'ULSS informa che l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento (Direttore Generale) l'esercizio di tutti i diritti previsti dagli articoli 3 comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento UE (diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di reclamo, di oblio, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati). In ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Europeo 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer – dell'Azienda ULSS n. 8 Berica è la Ditta: LTA S.r.l - con sede legale in Via della Conciliazione n. 10, cap: 00193 ROMA - e-mail di contatto: rpd@aulss8.veneto.it.

Art. 16 – Rinvio e normativa

Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono le norme di legge in materia, nonché gli usi locali.

Art. 17 – Controversie

Le clausole di cui al presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti. In caso di controversie che sorgessero tra le parti, il Foro competente è quello di Vicenza.

Vicenza lì

Il concedente Azienda ULSS n. 8 Berica

Ing. Antonio Nardella _____

La parte concessionaria:

1.- **Dott.ssa** VESNIY OLHA _____

A mente dell'art. 1342, secondo comma, del c.c. le parti specificatamente approvano quanto sopra dichiarato e pattuito ed alla validità del contratto nonché ai patti di cui ai punti 2) 3) 6) 7) 8) 9) 13) 14).

Il concedente Azienda ULSS n. 8 Berica:

Ing. Antonio Nardella _____

La parte concessionaria:

1.- **Dott. ssa** VESNIY OLHA _____